

PROGRAMMA ESECUTIVO DELL'ACCORDO CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DEL BELGIO
COMUNITÀ FIAMMINGA

Le due Parti sottolineano l'importanza, di comuni iniziative nei settori dell'istruzione della cultura e della scienza, da realizzare nel quadro di una sempre più intensa collaborazione a livello europeo.

Esse prendono atto dei numerosi programmi comunitari che facilitano gli scambi di informazioni e di esperienze nel campo educativo e in quello scientifico e si adopereranno per la piena utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito dell'Unione Europea.

1. ISTRUZIONE E COOPERAZIONE UNIVERSITARIA

1.1. Insegnamento delle lingue

1.1.1. Le due Parti promuoveranno la diffusione della lingua e della cultura italiana e neerlandese nei due Paesi e ne favoriranno l'insegnamento a livello universitario.

In Fiandra l'Unione Linguistica Neerlandese (De Nederlandse Taalunie - NTU) è responsabile per la lingua neerlandese all'estero e quindi ha la facoltà di sviluppare autonomamente delle iniziative in questo campo.

1.1.2. Le due Parti prendono atto dell'esistenza in Italia della cattedra di neerlandese presso l'Università "La Sapienza" di Roma e della presenza di tre ricercatori attivi nel settore "lingua e letteratura olandese e fiamminga" presso l'Università "La Sapienza" di Roma, l'Istituto Orientale di Napoli e l'Università di Pisa.

1.1.3. Le due Parti esprimono soddisfazione per il buon funzionamento dei Lettorati a contratto di italiano in Fiandra.

1.1.4. La Parte italiana favorirà l'istituzione di corsi di aggiornamento da tenersi in Fiandra per docenti fiamminghi di lingua italiana.

1.1.5. Le due Parti auspicano che si possa concretamente collaborare al fine di applicare in modo efficace ed uniforme la Direttiva Comunitaria 486/77 del 25 luglio 1977.

La Parte italiana intende potenziare le iniziative di formazione e perfezionamento pedagogico e didattico dei docenti italiani che insegnano nelle Fiandre, e si attende che la Comunità fiamminga prenda le misure necessarie al fine di riconoscere concretamente gli sforzi intrapresi dagli allievi di origine italiana nell'apprendimento della loro lingua materna.

A tal fine, le due Parti incoraggeranno inoltre la promozione e la diffusione della lingua italiana in Belgio e della lingua neerlandese in Italia, anche attraverso regolari riunioni di Gruppi misti di esperti e scambi di esperienze interculturali.

Le due Parti convengono sull'opportunità di proseguire l'esame congiunto nel campo dell'insegnamento delle lingue italiana e neerlandese, al fine di studiare misure opportune per risolvere i problemi esistenti in materia.

La Parte italiana propone di concludere un Accordo di Partenariato con la Comunità Fiamminga. La Comunità Fiamminga ne prende atto e auspica di continuare le consultazioni sull'interpretazione dell'"Istruzione nella propria lingua e cultura" e sulle condizioni per incrementarne lo studio nelle scuole fiamminghe.

1.1.6. La Parte italiana inviterà uno (1) o due (2) insegnanti fiamminghi di lingua italiana presso scuole secondarie della Comunità fiamminga ai corsi estivi di perfezionamento organizzati, di norma con

cadenza annuale, presso un'Istituzione specializzata nell'insegnamento dell'italiano come lingua seconda (v. Allegato I).

La Parte italiana manifesta altresì la propria disponibilità ad aumentare il numero di docenti da accogliere nei predetti corsi estivi, sulla base delle necessità e prospettive dell'insegnamento della lingua italiana in Belgio.

1.2. Istruzione scolastica

- 1.2.1. Le due Parti sottolineano l'importanza della collaborazione nel settore dell'istruzione, incluso lo scambio di esperti, visite di studio e tirocini.

Per realizzare specifiche iniziative in tale settore le competenti Amministrazioni si accorderanno attraverso i canali diplomatici. (v. Allegato I).

1.3. Istruzione superiore

- 1.3.1. Le due Parti incoraggeranno, anche attraverso le Conferenze dei Rettori, i contatti fra le Università e gli Istituti di istruzione superiore dei due Paesi, al fine di favorire il reciproco scambio di informazioni (v. Allegato I).

- 1.3.2. Le due Parti favoriranno accordi diretti di collaborazione tra le rispettive Università per attivare progetti di ricerca congiunti e corsi di dottorato in cotutela, scambi di professori e ricercatori, organizzazione e partecipazione a convegni (v. Allegato I).

- 1.3.3. Nel periodo di validità del presente Programma, le due Parti si scambieranno annualmente tre docenti o esperti inseriti in un istituto di istruzione universitaria per visite di durata non superiore a sette giorni (v. Allegato I).

1.4. Borse di studio

- 1.4.1. Nell'anno accademico 1998-99, la Parte italiana ha offerto alla Comunità fiamminga 40 mensilità di borse di studio, comprendenti le borse estive.

La Parte italiana comunicherà ogni anno, attraverso i canali diplomatici, il numero esatto di mensilità offerte per l'anno accademico successivo, nel rispetto della reciprocità.

- 1.4.2. La Comunità fiamminga offrirà annualmente alla Parte italiana quattro borse di specializzazione, della durata di dieci mesi ciascuna. Questa offerta è valida per gli anni accademici 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003. Una di tali borse potrà essere utilizzata ogni anno per studi presso il Collegio d'Europa di Brugge, purché venga rimborsata soltanto quella parte della tassa d'iscrizione, pari alla tassa d'iscrizione più elevata delle altre università fiamminghe. Questo limite massimo viene fissato ogni anno dalla VLIR (Consiglio Interuniversitario Fiammingo).

- 1.4.3. La Comunità fiamminga metterà ogni anno a disposizione della Parte italiana dodici (12) borse per il corso estivo "Lingua e Cultura neerlandese" al Centro Linguistico dell'Università di Gent.

Tale corso è organizzato in collaborazione con l'Unione Linguistica Neerlandese. I candidati devono almeno dominare il neerlandese al livello di conoscenza elementare richiesto dal certificato per la lingua neerlandese come lingua straniera. Queste borse sono riservate a studenti e/o docenti di lingua neerlandese presso le Università italiane.

- 1.4.4. Le due Parti possono proporre giustificati cambiamenti nel numero e nel sistema di assegnazione delle borse di studio, a seconda dei fondi disponibili nei vari esercizi finanziari.

2. COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

- 2.1. Le due Parti prendono atto delle collaborazioni esistenti fra i loro Centri di Ricerca ed esprimono il proposito di intensificarle (v. Allegato I).

Esse incoraggiano particolarmente la cooperazione che si sta realizzando tramite il Programma quadro europeo per la Ricerca e lo Sviluppo.

3. CULTURA

3.1. Generalità

- 3.1.1. Su richiesta di una delle Parti, le due Parti scambieranno informazioni e pubblicazioni relative a letteratura, musei, traduzioni, musica, ballo, arti sceniche, arti plastiche, centri di soggiorno per artisti, design, architettura, archeologia, biblioteche pubbliche, centri culturali, arti amatoriali, animazione socio-educativa per giovani, festival a carattere internazionale ed ogni genere di collaborazione culturale (v. Allegato I).

- 3.1.2. La Comunità fiamminga, durante la validità del presente programma, mette a disposizione un massimo di settanta giorni disponibili per lo scambio di esperti nelle materie definite al punto 3.1.1.

La Parte italiana si riserva di esaminare annualmente la quota di giorni disponibili per gli scambi in questione, comunicandoli per le vie diplomatiche.

3.2. Istituzioni culturali

- 3.2.1. Le due Parti si impegnano a favorire l'intensificazione dell'attività dell'Istituto italiano di Cultura a Bruxelles e dell'Accademia Belgica in Roma, nonché degli Enti culturali indicati in Allegato I.

- 3.2.2. La Comunità fiamminga informa la Parte italiana che esaminerà una possibile cooperazione insieme con l'Istituto Neerlandese per la Storia e l'Arte di Firenze. Questo Istituto di ricerca è attivo sul piano delle relazioni artistiche e storiche della Fiandra e dell'Olanda con l'Italia.

- 3.2.3. La Comunità fiamminga esprime la propria soddisfazione di poter inviare durante i mesi estivi degli artisti fiamminghi nell'Isola Comacina e desidera proseguire questa iniziativa negli anni futuri.

Per attualizzare le strutture di lavoro per l'avvenire, la Comunità fiamminga propone uno scambio di idee a breve scadenza con l'omologa istituzione italiana.

3.3. Mostre e Arti plastiche

- 3.3.1. Durante il periodo di validità del presente Programma, le due Parti favoriranno l'organizzazione e lo scambio di mostre di adeguato livello artistico. I relativi dettagli saranno definiti per le vie diplomatiche.

- 3.3.2. La Comunità fiamminga informa la Parte italiana delle seguenti iniziative:
- partecipazione alla Biennale di Venezia, *extra muros*, 15 novembre 1999;
 - "Renaissance. Venice and the Northern European Painting" Palazzo Grassi a Venezia, 5 settembre 1999- 9 gennaio 2000 (in collaborazione con l'Istituto neerlandese per l'arte e la storia di Firenze).
 - Serze-Van Eyck, Gent, primavera 1999.

- 3.3.3. Durante il periodo di validità del presente programma, la due Parti desiderano scambiarsi un esperto per un massimo di sette giorni al fine di preparare una mostra di arte contemporanea.
- 3.3.4. La Comunità fiamminga comunica alla Parte italiana che sosterrà il progetto di mostra "Rinascimento-Nascimento" di Arte Continua nel quadro della sua collaborazione con la Regione Toscana. Tale progetto comprende, tra l'altro, una mostra a Vinci nell'autunno del 1999, nella quale l'opera di Leonardo viene messa a confronto con quella di Panamarenko.
- 3.3.5. Durante il periodo di validità del presente Programma, la Comunità fiamminga propone di scambiare due artisti nel campo delle arti plastiche per un soggiorno di dieci giorni al massimo. A questo proposito desidera ricevere informazioni sull'Istituto Statale d'Arte per la Ceramica di Faenza e sull'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

La Comunità fiamminga riceverà gli artisti italiani, se operanti nel campo della grafica, presso il Centro Frans Masereel a Kasterlee.

3.4. Arti sceniche

- 3.4.1. Le due Parti incoraggeranno i contatti tra gli Enti e le Associazioni nel settore, e, in occasione di grandi manifestazioni internazionali, anche la realizzazione di spettacoli e tournées di solisti e complessi artistici dei due Paesi (v. Allegato I).

La Comunità fiamminga informa che le compagnie di danza "Ultima Vez" e "Rosas" si esibiranno nel corso del 1999 presso il Teatro Comunale di Ferrara nella veste di ambasciatori culturali della Fiandra.

- 3.4.2. La Parte italiana informa che le proprie Istituzioni competenti nel campo dell'insegnamento dell'arte drammatica intendono sviluppare programmi di collaborazione con le omologhe Istituzioni fiamminghe (v. Allegato I).

La Comunità fiamminga informa che la competenza in questo settore è del Dipartimento dell'Istruzione.

3.5. Festival, Celebrazioni ed Eventi culturali

- 3.5.1. Le due Parti si scambieranno informazioni su Festival, celebrazioni ed eventi culturali organizzati nei due Paesi, al fine di agevolare la reciproca partecipazione, di singoli artisti e gruppi.
- 3.5.2. La Parte italiana faciliterà la partecipazione fiamminga alla Biennale di Venezia e alla Triennale di Milano.

3.6. Musica

- 3.6.1. Le due Parti incoraggeranno i contatti, la cooperazione e gli scambi fra Enti ed Istituti musicali, gruppi, singoli artisti ed esperti in musicologia italiani e fiamminghi, in occasione di grandi manifestazioni internazionali (v. Allegato I).

4. CINEMA

- 4.1. Durante il periodo di validità del presente Programma, le due Parti favoriranno i contatti tra gli Enti e le Associazioni nel settore della cinematografia ed incoraggeranno lo scambio di rassegne cinematografiche e la partecipazione reciproca ai principali Festival cinematografici che hanno luogo in Italia e in Fiandra (v. Allegato I).

Esse favoriranno inoltre le numerose iniziative organizzate dai rispettivi Istituti di Cultura, nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

4.2. Le due Parti favoriranno le coproduzioni audiovisive nell'ambito dei programmi di assistenza previsti dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa (Eurimages), ed esamineranno tutte le possibilità a questo scopo.

4.3. La Parte italiana propone un aggiornamento dell'Accordo di coproduzione cinematografica italo-belga firmato a Roma il 15 ottobre 1970. La Comunità fiamminga prende atto di questa richiesta e la trasmetterà alle autorità competenti.

5. MUSEI E PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI

5.1. Le due Parti favoriranno, anche attraverso intese dirette tra le istituzioni interessate, lo scambio di esperti e di informazioni ed esperienze nei settori dell'archeologia, della museologia, dell'automazione, della gestione, della protezione, della conservazione e del restauro dei beni culturali, artistici e archeologici (v. Allegato I).

5.2. La Comunità fiamminga è interessata a ricevere informazioni in particolare sulla legislazione e regolamentazione attuale dei musei, la definizione di "museo" ed i criteri per il suo riconoscimento, le condizioni per offrire sussidi e concedere fondi, le pubblicazioni relative ai musei.

5.3. La Comunità fiamminga delegherà due esperti nel settore dei musei alla European Museum Advisers Conference (EMAC) organizzata in Italia nel 1999.

5.4. Le due Parti si impegnano a cooperare per impedire ogni, illecita importazione, esportazione e trasferimento di beni appartenenti al patrimonio culturale secondo le linee espresse dalla normativa comunitaria in materia (v. Allegato I).

6. MUNUMENTI E PAESAGGIO

6.1. Le due Parti procederanno allo scambio di documentazione sulla conservazione dei loro monumenti e siti naturali.

7. ARCHIVI E BIBLIOTECHE

7.1. La Comunità fiamminga esprime il suo interesse per la competenza scientifica della Parte italiana in materia di conservazione, gestione e valorizzazione degli archivi (v. Allegato I).

7.2. Le due Parti incoraggeranno lo scambio di libri, pubblicazioni e periodici tra le Biblioteche, Accademie e Istituzioni culturali italiane e quelle della Comunità fiamminga (v. Allegato I).

Nella Comunità fiamminga sono interessate le Biblioteche pubbliche locali.

8. EDITORIA E TRADUZIONI

8.1. Le due Parti favoriranno la traduzione e la pubblicazione di opere letterarie classiche e contemporanee di alto valore artistico, che contribuiscano ad una migliore conoscenza reciproca della letteratura e della cultura italiana e fiamminga.

La Parte italiana informa della facoltà da parte delle sue competenti istituzioni, di assegnare premi e contributi per la traduzione in lingua straniera di libri italiani (v. Allegato I).

Le due Parti incoraggeranno la reciproca partecipazione a simposi e fiere del libro.

La Comunità fiamminga informa la Parte italiana della propria partecipazione ogni anno alla Fiera del libro per giovani di Bologna.

- 8.2. La Parte italiana manifesta la propria disponibilità a fornire libri di qualsiasi disciplina e materia alle Università e Istituzioni culturali fiamminghe che ne faranno richiesta per le vie diplomatiche (v. Allegato I).
- 8.3. La Comunità fiamminga è disposta ad accogliere, nel periodo di validità del presente Programma, due traduttori italiani presso il Centro della Traduzione della Comunità fiamminga in Leuven, per un periodo di un mese, affinché realizzino un programma di traduzione dal neerlandese all'italiano. I traduttori beneficeranno dell'alloggio e di una sovvenzione di 50.000 Franchi belgi (1239,45 Euro).

La Parte italiana prende atto con compiacimento di tale offerta e si riserva di far conoscere, per le vie diplomatiche, eventuali analoghe iniziative di istituzioni italiane.

9. COMUNICAZIONE

- 9.1. Le due Parti promuoveranno lo scambio di informazioni relative alla vita politica, economica, culturale e sociale allo scopo di approfondire la conoscenza reciproca.
- 9.2. Le due Parti incoraggeranno la cooperazione fra giornali, agenzie di stampa e altri servizi di informazione dei due Paesi al fine di incrementare lo scambio di informazioni e materiale da pubblicare, e di organizzare congressi e seminari.
- 9.3. Nel periodo di validità del presente Programma, le due Parti si scambieranno la visita, della durata massima di sette giorni, di due personalità del mondo della cultura e dei media (v. Allegato I).

Ognuna delle due Parti notificherà all'altra, attraverso le vie diplomatiche e con un preavviso di tre mesi, il nome delle persone che effettueranno le visite e il loro curriculum.

- 9.4. Le due Parti concordano nel ritenere che la radio e la televisione siano potenti strumenti di diffusione culturale e che la loro attività rientri nel patrimonio culturale dei loro due Paesi (v. Allegato I).

Esse convengono sull'importanza che riveste la cooperazione televisiva in considerazione, tra l'altro, dell'estensione delle reti di diffusione via cavo e dell'aumento del numero di canali di televisione diffusi via satellite.

Nel prendere atto della proficua collaborazione già esistente fra la Radio Televisione Italiana (RAI-TV) e la Radio Televisione Fiamminga (VRT), le due Parti si impegnano a favorire gli scambi nel settore radiotelevisivo aventi carattere culturale, tenendo conto anche dei progetti e programmi europei elaborati dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa, mediante le seguenti azioni:

- organizzazione di corsi di formazione professionale e di soggiorni temporanei di aggiornamento per giornalisti, tecnici e programmatori, all'occorrenza mediante borse di studio offerte da entrambe le Parti;
- ricezione di programmi televisivi della RAI trasmessi via satellite;
- facilitazione della partecipazione a festival e rassegne di programmi radiofonici e televisivi dei due Paesi;
- organizzazione di festival e programmi radiofonici e televisivi;
- scambio e trasmissione di programmi televisivi e radiofonici in lingua originale;
- studio della possibilità di coproduzioni di programmi televisivi e radiofonici facilitando l'accesso agli strumenti finanziari previsti dalle rispettive legislazioni.

9.5. La Comunità fiamminga informa la Parte italiana della propria partecipazione alle trasmissioni via satellite del canale "Het Beste van Vlaanderen en Nederland" (BVN).

10. SCAMBI GIOVANILI E SPORT

10.1. Le due Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione nel settore degli Scambi Giovanili e la realizzazione di iniziative congiunte con l'elaborazione di programmi nell'ambito delle riunioni biennali della Sottocommissione Scambi Giovanili.

10.2. Le due Parti favoriranno l'ulteriore sviluppo dei rapporti nel campo dello sport, attraverso scambi di delegazioni, di atleti, di allenatori e di altri esperti sportivi, d'intesa tra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e quello della Comunità fiamminga (B.L.O.S.O.), che ha già manifestato la propria disponibilità a firmare un programma di cooperazione diretta in questo settore.

11. DISPOSIZIONI FINALI

11.1. Il presente Programma non esclude la possibilità di concordare, per le vie diplomatiche, altri scambi in esso non previsti.

11.2. Le due Parti convengono che tutte le iniziative menzionate nel presente Programma saranno realizzate entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite ogni anno dalle rispettive legislazioni.


11.3. Gli Allegati I e II sono considerati parte integrante del presente Programma.

11.4. La prossima riunione della Commissione Mista italo-fiamminga si svolgerà a Bruxelles in data da concordarsi per le vie diplomatiche. Le due Parti faranno pervenire le loro proposte relative al nuovo Programma di Scambi non oltre sei settimane prima della data prevista per la Riunione della Commissione Mista.


Il presente Programma resterà valido fino all'entrata in vigore del successivo.

Firmato a Roma il 30.2.1998, in duplice esemplare in lingua italiana e neerlandese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER LA PARTE ITALIANA



PER LA PARTE FIAMMINGA



F. Evens

ALLEGATO I

COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLA CULTURA TRA ISTITUZIONI, AMMINISTRAZIONI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI

L'elencazione di organismi pubblici e privati che segue, è quella degli organismi che è stato possibile identificare in sede di negoziato. Essa non è esaustiva poiché l'auspicio espresso è che numerosi altri organismi chiedano e, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, possano, con l'accordo delle due Parti, partecipare alle attività previste.

1.1.6. L'Amministrazione italiana competente è la Direzione Generale Scambi Culturali del Ministero della Pubblica Istruzione.

1.3.1. L'Amministrazione italiana competente è il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

1.3.2. Il Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica dell'Università di Bologna continuerà la collaborazione in atto nel settore della microelettronica con il Centro interuniversitario IMEC di Leuven.

2.1. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche continuerà le collaborazioni già avviate con il Laboratorio di Genetica dell'Università di Gent ed il "Laboratorium Voor Chemische en Biologische Dynamical" dell'Università Cattolica di Leuven.

3.1. Nei settori del Teatro e della Danza e della Musica l'Amministrazione italiana competente è il Dipartimento dello Spettacolo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

L'Accademia dei Lincei, l'Istituto per l'Enciclopedia Italiana, la Fondazione Cini di Venezia e la Fondazione Agnelli di Torino sono interessate a stabilire contatti e ad iniziare un rapporto di collaborazione con Istituzioni culturali fiamminghe.

La Fondazione Romaeuropa intende mantenere e sviluppare ulteriormente rapporti organici con la Comunità fiamminga del Belgio e le sue Istituzioni culturali per la realizzazione di iniziative comuni nell'ambito dello spettacolo e della creazione artistica contemporanea, soprattutto in occasione del Festival Romaeuropa e dell'osservatorio Romaeuropa .Arte.

3.4.2. L'Accademia Nazionale d'arte Drammatica "Silvio D'Amico" intende sviluppare programmi di collaborazione con le omologhe Istituzioni della Comunità francese.

3.6.1. La Fondazione Musicale Valentino Bucchi è disposta ad invitare musicisti della Comunità fiamminga a partecipare alla giuria internazionale del Premio Valentino Bucchi della Città di Roma per giovani musicisti, che si tiene a Roma ogni anno. La Fondazione si accollerà le spese di vitto e alloggio, mentre le spese di viaggio saranno a carico della Comunità fiamminga. La Fondazione offre inoltre la possibilità di inserire pezzi editi nel '900 di autori della Comunità fiamminga fra i brani a scelta dei concorsi di esecuzione del Premio.

4.1. Nel settore del Cinema l'Amministrazione italiana competente è il Dipartimento dello Spettacolo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

- 5.1. L'Amministrazione italiana competente in questo settore è il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Per i beni culturali ed artistici la competenza spetta all'Ufficio Centrale per i Beni Architettonici, Archeologici, Artistici e Storici (U.C.B.A.A.S.).

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per il tramite dei propri Uffici, è interessato ad avviare rapporti di collaborazione con omologhe Istituzioni fiamminghe nel campo della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ad inviare propri esperti, qualora ne venga fatta richiesta. Le relative spese saranno a carico della Parte richiedente. I relativi dettagli verranno stabiliti per le vie diplomatiche.

La Parte italiana esprime il proprio interesse per l'attività del Centro Internazionale dei Primitivi Fiamminghi di Leuven.

L'Istituto per l'Arte e il Restauro di Palazzo Spinelli a Firenze invierà alla Comunità fiamminga informazioni e documentazione sui corsi organizzati.

- 5.4. Gli organismi italiani competenti in questo campo sono la Commissione Interministeriale per le Opere d'Arte ed il Comando Carabinieri Nucleo Tutela Patrimonio Artistico.
- 6.1. Per il paesaggio la competenza spetta all'Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici (U.C.B.A.P.).
- 7.1. L'Amministrazione italiana competente nel settore degli archivi è l'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
- 7.2. L'Amministrazione italiana competente in questo campo è l'Ufficio Centrale per i Beni Librari del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
- 8.1. Per incoraggiare le iniziative a favore della traduzione verranno favoriti i contatti tra il "Centro italiano per i traduttori e le iniziative a favore della traduzione", operante presso la Divisione Editoria del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e le Organizzazioni fiamminghe interessate.

Presso la stessa Divisione Editoria del Ministero per i Beni e le Attività Culturali sono operanti i "Premi Nazionali per la Traduzione" posti sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e attribuiti, fra gli altri, ad operatori della traduzione ed operatori stranieri.

Il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del consiglio dei Ministri ha facoltà di assegnare premi a traduttori di libri italiani in lingue straniere. Le domande dovranno essere inoltrate per le vie diplomatiche.

- 8.2. La Divisione Editoria del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali è disponibile a fornire libri di qualsiasi disciplina e materia alle Università e Istituzioni culturali fiamminghe che ne faranno richiesta per le vie diplomatiche.
- 9.3. Da parte italiana, tali visite verranno organizzate dal Dipartimento Informazione ed Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- 9.4. L'organismo italiano competente nel settore della radio e della televisione è la R.A.I. Radiotelevisione Italiana.

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI GENERALI E FINANZIARIE

1. Borse per corsi di specializzazione

- 1.1. La selezione dei candidati da proporre per le borse di studio verrà effettuata ogni anno in ognuno dei due Paesi da un Comitato Misto di cui farà parte almeno un rappresentante dell'Ambasciata del Paese offerente.
- 1.2. I candidati devono rispondere alle condizioni previste dal Paese che offre la borsa e devono presentare i documenti richiesti. Queste disposizioni vengono comunicate ogni anno insieme con l'invito. Nello stesso tempo viene indicato l'ultima data per inviare le iscrizioni. La parte mandante presenterà le sue candidature ogni anno prima del primo aprile.
- 1.3. I candidati vengono selezionati dal Comitato Misto. L'accettazione finale viene confermata dalla parte che offre la borsa.
- 1.4. La Comunità fiamminga comunica alla Parte italiana prima del 1° luglio se le candidature e/o i programmi proposti sono stati accettati.

La Parte italiana comunica per le vie diplomatiche la data esatta d'arrivo e il mezzo di trasporto non più tardi di tre settimane prima della data di partenza degli studenti di borsa, che si presume giungano in Fiandra non più tardi del 31 ottobre.

La Parte italiana notificherà alla Comunità fiamminga, possibilmente non oltre due mesi dall'inizio dell'anno accademico, se i candidati proposti e i loro piani di studio siano stati accettati e indicherà inoltre le Istituzioni presso le quali saranno accolti.

I borsisti fiamminghi non potranno partire per l'Italia prima di aver ricevuto dall'Ambasciata italiana formale comunicazione circa la data a decorrere dalla quale può aver luogo la partenza.

- 1.5. I borsisti devono essere in possesso di un diploma accademico finale o di un diploma finale di livello accademico. Si richiede preferibilmente che abbiano ottenuto una distinzione durante i loro studi.
- 1.6. Si richiede una conoscenza approfondita della lingua inglese o francese; si darà la preferenza ai candidati che abbiano una conoscenza della lingua neerlandese.
- 1.7. I borsisti non devono avere più di 35 anni.
- 1.8. La documentazione che i candidati dovranno presentare sarà redatta obbligatoriamente in italiano o inglese per i candidati fiamminghi e in neerlandese per i candidati italiani, o obbligatoriamente tradotta in francese, tedesco o inglese. Tale documentazione dovrà contenere almeno gli elementi seguenti:
 - Un formulario di richiesta debitamente riempito e contenente la motivazione particolareggiata della richiesta;
 - Due lettere di raccomandazione scritte da professori diversi o da persone provenienti dall'ambiente di studio o di lavoro del candidato;
 - Una copia legalizzata dei diplomi ottenuti con menzione del programma seguito, dei risultati finali ottenuti in ogni materia e del titolo della dissertazione finale;
 - Un *curriculum vitae* particolareggiato con menzione delle conoscenze linguistiche;
 - Un piano di lavoro particolareggiato con l'indicazione dell'istituto d'istruzione superiore scelto dal candidato e, eventualmente, una lettera che conferma i contatti già effettuati;

- Eventualmente una lista delle proprie pubblicazioni;
- Nastri sonori, riproduzioni o diapositive delle proprie opere (5 al massimo), nel caso di candidati desiderosi di chiedere una borsa per studi di musica o di arte plastica.

1.9. La Parte italiana accorderà ai borsisti fiamminghi:

- a) una borsa mensile di Lire 1.500.000 (774,66 Euro);
- b) esonero da tasse, soprattasse e contributi per l'iscrizione alle Università Statali;
- c) assicurazione contro le malattie e gli infortuni, ad eccezione delle malattie pregresse e delle protesi dentarie.

1.10. La Comunità fiamminga accorderà, ai borsisti italiani:

- a) una somma mensile di 26.200 FB (649,47 Euro) che include le spese di spostamento all'interno del Paese e le spese per il materiale didattico;
- b) spese d'iscrizione presso una Istituzione della Comunità fiamminga o sovvenzionata dalla Comunità fiamminga, il cui tetto viene annualmente determinato dal Consiglio Interuniversitario Fiammingo (VLIR);
- c) 25.000 FB (619,72 Euro) a titolo di contributo alle spese di stampa di una tesi di dottorato o 7.500 FB (185,91 Euro) per una tesi di fine studi;
- d) assicurazione malattia ed assicurazione per la responsabilità civile, nel quadro della legislazione belga.

1.11. Per quanto riguarda la borse di specializzazione e di ricerca dei borsisti fiamminghi, la Comunità fiamminga si assumerà le spese di viaggio internazionale andata e ritorno da Capitale a Capitale.

Le spese di viaggio internazionale dei borsisti italiani saranno a carico degli interessati.

2. Borse estive (artt.1.4.1. e 1.4.3.)

2.1. Le spese di viaggio internazionale, sia dei borsisti italiani che dei borsisti fiamminghi, saranno a carico degli interessati.

2.2. La Comunità fiamminga accorderà, ai borsisti italiani:

- a) spese d'iscrizione;
- b) vitto e alloggio;
- c) partecipazione ad escursioni nel quadro del programma di studio;
- d) assicurazione malattia e assicurazione per la responsabilità civile nel quadro della legislazione belga.

2.3. La Parte italiana accorderà ai borsisti fiamminghi:

- a) un borsellino mensile di L.1.200.000 (619,73 Euro);
- b) assicurazione malattia e assicurazione per la responsabilità civile nel quadro della legislazione italiana.

3. Scambi di visite

3.1. La Parte inviante comunicherà alla Parte ricevente, per le vie diplomatiche e con almeno tre mesi di anticipo:

- a) i nominativi delle persone, i loro curricula e le lingue straniere conosciute;
- b) il programma proposto per la visita, con l'indicazione dei titoli di eventuali conferenze e il nome del professore ospitante e del suo Dipartimento universitario;
- c) le date e la durata previste della visita.

3.2. La Parte ricevente confermerà l'accettazione definitiva della visita con almeno sei settimane di

anticipo sulla data di arrivo prevista.

- 3.3. La Parte inviante comunica alla Parte ricevente le date precise della partenza e dell'arrivo degli ospiti con almeno tre settimane di anticipo.
- 3.4. In particolare per gli scambi di visite previsti ai punti 1.3.3., 3.1.2., 3.3.3. e 9.3. di questo Programma valgono le seguenti condizioni:
- 3.4.1. La Parte inviante sosterrà le spese di viaggio da Capitale a Capitale;
- 3.4.2. La Parte ricevente sosterrà le spese dei viaggi all'interno del territorio del proprio Paese previsti nel programma della visita, nonché le spese di soggiorno nei limiti di seguito specificati:
- a) la Parte italiana corrisponderà agli ospiti fiamminghi (art. 1.3.3.) un contributo giornaliero onnicomprensivo di Lire 180.000 (92,95 Euro). Per gli scambi di cui al punto 9.3., il Dipartimento per l'informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, invece di tale contributo, si farà carico di tutte le spese di vitto, alloggio, oltre alle spese relative agli spostamenti in Italia. I dettagli finanziari relativi agli scambi di cui agli artt. 3.1.2. e 3.3.3. saranno concordati per le vie diplomatiche.
- b) la Comunità fiamminga offrirà agli ospiti italiani quanto segue:
- alloggio e prima colazione;
 - indennità forfettaria di 1.500 FB (37,18 Euro) al giorno escluse le spese di trasporto, o 2.000 FB (49,57 Euro) compresi i costi di trasporto (spostamenti all'interno del Paese necessari nel quadro del programma di lavoro);
 - in caso di scambi di docenti nell'ambito del titolo "Insegnamento universitario" un ammontare massimo di 3.500 FB (87,76 Euro). per le spese di alloggio.

4. Scambi di mostre

Salvo possibili modifiche, da concordare per le vie diplomatiche, gli scambi di nostre realizzati nel quadro del presente Programma verranno regolati dalle seguenti disposizioni finanziarie:

- 4.1. A carico della Parte che invia la mostra saranno le seguenti spese:
- a) le spese di assicurazione conformemente alla clausola "da chiodo a chiodo";
 - b) le spese di trasporto fino alla prima sede di esposizione e quelle di ritorno dall'ultima sede di esposizione;
 - c) le spese di viaggio dell'esperto che accompagna la mostra fino alla prima sede di esposizione e di ritorno dall'ultima sede di esposizione;
 - d) la concezione, l'esecuzione, l'imballaggio e la centralizzazione della nostra;
 - e) la fornitura del materiale necessario alla realizzazione del catalogo.
- 4.2. A carico della Parte che riceve la mostra saranno invece le seguenti spese:
- a) le spese di trasporto interno degli oggetti da esporre;
 - b) le spese di pubblicità e di allestimento della mostra, compreso l'affitto dei locali;
 - c) le spese per la pubblicazione del catalogo, salvo che non sia diversamente convenuto;
 - d) le spese di viaggio all'interno del Paese, nonché le spese di soggiorno dell'esperto che accompagna la nostra (in caso siano necessari più esperti, il loro numero e la durata del soggiorno saranno concordati di volta in volta per le vie diplomatiche);
 - e) le spese relative alle pratiche doganali, compreso il trasbordo degli oggetti da esporre;
 - f) nel caso in cui il materiale venga danneggiato, il Paese che riceve è tenuto ad inviare al Paese che invia la mostra tutta la documentazione relativa ai danni. Le spese di perizia dei danni sono a carico del Paese che riceve. In nessun caso si possono effettuare restauri senza l'espressa autorizzazione del Paese che invia la nostra.
 - g) la Parte ricevente provvederà al personale ausiliario per il carico e lo scarico, l'imballaggio

- e lo sballaggio, il montaggio e lo smontaggio della mostra;
- h) la Parte ricevente invierà inoltre gratuitamente alla Parte inviante 25 copie di tutte le pubblicazioni fatte in occasione della mostra (catalogo, locandine, inviti, comunicati stampa, ecc.).

5. Le altre eventuali modalità saranno concordate caso per caso per le vie diplomatiche.